Penale Sent. Sez. 5 Num. 1786 Anno 2017

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Data Udienza: 20/09/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso per



Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla sostituzione della pena;

il difensore di parte civile, in sostituzione dell'avv. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese e conclusioni scritte;

il difensore dell'imputato, per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2012, il Tribunale di Salerno condannava alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perché reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano.

La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall'imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.

- 2. Propone ricorso per cassazione personalmente imputato, articolando due motivi.
- 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen., poiché la condotta dell'imputato era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.
- 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pur richieste in sede di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato.
- 1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette



conto soffermare l'attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall'imputato per la determinazione dell'evento contemplato dall'art. 610 cod. pen..

∢

1.2 È noto che l'oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 - dep. 16/01/2015, C, Rv. 26272701); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. - dep. 26/01/2015, Lillia, Rv. 262848).

Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.

- 1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poiché la condotta del era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del Panico.
- 2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016

Il consigliere estensore